

**ALLEGATO A**

**Criteri e modalità per il conseguimento, entro il 18° anno di età, di una qualifica triennale di cui all'Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010, ai fini dell'assolvimento del diritto/dovere, mediante percorsi di formazione professionale, da parte di soggetti che hanno adempiuto all'obbligo di istruzione.**

**Premessa**

La formazione professionale iniziale di competenza regionale è una delle modalità attraverso cui si adempie all'obbligo di istruzione per almeno 10 anni e al diritto-dovere formativo per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il 18 ° anno di età.

La formazione professionale si configura, pertanto, per la sua flessibilità, come lo strumento più idoneo a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e a favorire un'efficace attività di orientamento educativo dei giovani a rischio di esclusione sia dal sistema educativo che dal mercato del lavoro. Per tali ragioni il POR FSE può concorrere, con le risorse del Programma operativo (anche sull'Asse III) al finanziamento di tali percorsi formativi, in un'ottica di riduzione dei tassi di abbandono scolastico esercitando un'effettiva azione di facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

L'integrazione fra il sistema della Formazione professionale e il sistema dell'Istruzione ha in quest'ottica lo scopo particolare di favorire, all'interno del segmento dei giovani minorenni, almeno il conseguimento di un attestato di qualifica professionale triennale corrispondente al secondo livello europeo dell'EQF.

Tale integrazione, al fine di agevolare il passaggio tra il sistema educativo e formativo e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e dei livelli essenziali delle presentazioni, si avvale di tutti gli strumenti utili tra i quali l'anagrafe regionale degli studenti che ha, tra l'altro, lo scopo di rilevare le situazioni di dispersione scolastica.

Nei punti successivi sono indicate le condizioni per il conseguimento, entro il 18 ° anno di età, di una qualifica triennale di cui all'Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010, ai fini dell'assolvimento del diritto/dovere mediante percorsi di formazione professionale da parte di soggetti che hanno adempiuto all'obbligo di istruzione.

**Percorsi biennali in Formazione Professionale****1. Obiettivi**

L'obiettivo dei percorsi di formazione biennali é il conseguimento, entro i 18 anni, di una qualifica professionale almeno triennale per coloro che rinunciano ai percorsi scolastici o ai percorsi formativi in apprendistato o registrano insuccessi nei medesimi.

A tal fine gli studenti che hanno compiuto 16 anni, hanno assolto l'obbligo di istruzione per almeno 10 anni, hanno frequentato almeno un anno di scuola secondaria di secondo grado con successo e per i quali siano state certificate, da parte di un soggetto pubblico, con l'utilizzo del modello di certificazione allegato al DM n. 9 del 27.01.2010, le competenze chiave di cittadinanza negli Assi culturali indicati nel DPR 22/08/2007, n. 139, possono accedere a corsi biennali di cui all'allegato B della presente deliberazione, al fine di conseguire una qualifica triennale tra quelle previste dall'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010.

## **2. Requisiti di accesso**

Ai fini dell'accesso ai singoli percorsi, le certificazioni delle competenze rilasciate dall'istituzione scolastica di provenienza, come previsto dal Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 9 del 27/01/2010 devono attestare il superamento con successo di almeno un anno del biennio comune (promozione) o comunque almeno il raggiungimento di un livello di base di saperi e competenze per ciascun Asse culturale.

Il possesso dei saperi e delle competenze di base attiene all'esercizio dei diritti attivi di cittadinanza e comporta l'attribuzione di un credito formativo in ingresso pari alla prima annualità del percorso triennale.

La certificazione di "*livello base non raggiunto*" in uno degli Assi comporta l'obbligo per l'Agenzia formativa di prevedere moduli individualizzati, da disciplinarsi attraverso i singoli Avvisi pubblici, di durata comunque non inferiore a n. 50 ore per ciascun Asse, da realizzarsi preferibilmente nel primo anno che consentano il recupero delle conoscenze e saperi di base necessari per la proficua fruizione del percorso di qualifica.

Alla luce di quanto sopra, i soggetti che completano il percorso (credito formativo + formazione biennale), previo superamento dell'esame finale, acquisiscono una delle qualifiche triennali di cui alle n. 21 figure nazionali previste dall'Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010.

## **3. Istituzione formative coinvolte**

I percorsi formativi finalizzati al riconoscimento di qualifiche triennali sono erogati esclusivamente da strutture accreditate nel rispetto della DGR n. 1035 del 28 giugno 2010, per la specifica macrotipologia formativa Obbligo Formativo per i percorsi di Istruzione e Formazione professionale, ai sensi delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 62 del 17/01/2001, n. 2164 del 18/09/2001 e s. m., e n. 1035 del 28/06/2010.

## **4. Destinatari**

I destinatari sono di norma i giovani di età compresa fra i 16 e i 18 anni, che hanno assolto l'obbligo di istruzione e che hanno frequentato almeno un anno di Scuola Secondaria di secondo grado, ma non hanno conseguito una qualifica professionale triennale corrispondente al II ° livello europeo di istruzione.

## **5. Figure professionali di riferimento**

Le qualifiche biennali che possono condurre all'acquisizione di una qualifica triennale sono quelle indicate nella seconda colonna dell'allegato B.

Relativamente alle figure del Repertorio il cui il monte ore totale è inferiore al monte ore previsto per i presenti percorsi (pari ad almeno 2100 ore per un biennio), la durata dei singoli percorsi è aumentata fino al raggiungimento del predetto limite, con riferimento ai destinatari del presente atto.

#### **6. Durata del percorso**

Il monte ore totale dei percorsi di durata biennale è pari ad almeno n. 2.100 ore; tale monte - ore totale è suscettibile di riduzione in funzione del riconoscimento di eventuali ulteriori crediti.

#### **7. Riconoscimento dei crediti**

I crediti vengono riconosciuti sulla base di livelli di saperi e di competenze ulteriori (intermedi o avanzati) rispetto a quelli minimi di base validi per il riconoscimento della prima annualità di cui al punto 2 e comunque fino ad un massimo del 30% del monte ore corso totale biennale. Il credito attribuito non è spendibile sulle discipline professionalizzanti del relativo percorso.

I crediti possono riguardare anche saperi e competenze acquisiti in contesti lavorativi formalmente documentati. Tali crediti debbono comunque essere validati da un soggetto pubblico.

#### **8. Qualifica conseguita**

Al termine del percorso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli allievi potranno conseguire una qualifica professionale triennale corrispondente al secondo livello europeo, come stabilito nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa alla costituzione del Quadro Europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

Tali qualifiche, riconosciute a livello nazionale, sono riferibili alle n. 21 figure professionali di cui all'Accordo Stato Regioni e Province autonome del 29 aprile 2010.

#### **9. Esami finali**

Gli esami finali sono organizzati dalle strutture formative che realizzano i percorsi formativi e sono svolti da un'apposita commissione di esame nominata e composta secondo le disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

#### **10. Competenze in esito al percorso formativo**

I percorsi biennali di formazione professionale dovranno garantire l'acquisizione di competenze tecnico professionali specifiche relative al profilo e al livello professionale obiettivo dell'intervento formativo.

#### **11. Disposizioni finali**

La P.F. Formazione professionale, struttura regionale competente in materia di formazione professionale, di concerto con la P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di 1 ° livello, provvede all'aggiornamento della tabella di conversione di cui all'allegato B per rispondere a eventuali ulteriori esigenze nonché al fine del loro adeguamento a indicazioni nazionali successivamente approvate.